



Consiglio Regionale  
della Puglia

1.

LEGGE REGIONALE

"Integrazioni e modifiche alla l.r. n. 18 del 23.08.1993".



LEGGE REGIONALE

"Integrazioni e modifiche alla l.r. n. 18 del 23.08.1993".

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

ART. 1

1. La programmazione delle attività di formazione professionale di cui all'art. 6 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 è estesa anche a quelle autonomamente finanziate da promotori pubblici e privati e previste dall'art. 20 della stessa legge regionale.



ART. 2

1. L'Assessore alla formazione professionale nomina la commissione d'esame prevista dall'art. 6, comma IV°, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, determinando la sede delle operazioni di esame, la data e la durata delle sedute.

2. Tale commissione è formata dai componenti indicati nell'art. 6, comma IV°, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ed è presieduta da un funzionario regionale con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

3. Gli oneri per il funzionamento delle commissioni di cui ai precedenti commi del presente articolo sono previsti nei piani annuali di formazione professionale.

ART. 3

1. La Regione riconosce le attività di formazione professionale avviate dalle aziende nell'anno 1993, con finanziamenti nazionali e comunitari e riconoscibili secondo le decisioni attuative della C.E.E., per le quali è stato accertato il regolare svolgimento ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.



2. Le spese relative al precedente comma sono riconosciute nell'ambito dei rendiconti che vengono presentati dalle aziende, fatte comunque salve le risultanze delle verifiche contabili operate sugli stessi dai competenti uffici regionali.

3. I pagamenti relativi saranno disposti ad intervenuta riscossione, da parte della Regione, dei fondi comunitari e statali.

4. La liquidazione degli oneri derivanti dalle disposizioni precedenti viene deliberata dalla Giunta regionale con apposito atto, previa attestazione di avvenuta presentazione dei rendiconti e di verifica degli atti gestionali da parte dei competenti uffici dell'Assessorato alla formazione professionale.

#### ART. 4

1. La Regione riconosce, soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le attività formative avviate da enti pubblici nell'anno 1993, con finanziamenti nazionali e comunitari e riconoscibili secondo le decisioni attuative della C.E.E., per le quali è stato accertato il regolare svolgimento ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54.



ART. 5

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Il piano di formazione professionale approvato con la deliberazione consiliare 19 luglio 1993, n. 253, comprende tutte le attività formative relative al periodo dal luglio 1993 al giugno 1994. Le attività formative destinate ad utenze particolari (tossicodipendenti, soggetti portatori di handicaps, ristretti in istituti di pena, minori interessati da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) possono proseguire fino al 31 dicembre 1994".

ART. 6

1. Il primo comma dell'art. 2 della l.r. n. 18 del 23.8.93 è sostituito dal seguente:

"La Regione riconosce le spese sostenute sino al 30 giugno 1993 dagli Enti gestori convenzionati e delegati indicati nella deliberazione consiliare n. 56 del 16.07.1991, approvativa del piano di formazione professionale 1990/91, per la prosecuzione ed il completamento nel 1992 o fino al 30 giugno 1993 delle attività formative previste in tale piano, comprese anche quelle avviate dopo il 31 dicembre 1991 e quelle oggetto di variazione a seguito di decreti assessorili esecutivi, purchè sia stata



accertata la regolare attuazione ai sensi dell'art. 17 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54.

2. Al secondo comma dell'art. 2 della l.r. n. 23.08.93, n.18, dopo le parole "enti gestori convenzionati e delegati", è aggiunta la frase "nonchè della gestione diretta regionale".

3. Al primo comma dell'art. 4 della l.r. n. 23.08.93, n.18, la frase "tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno successivo" è sostituita con la frase "tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno".

4. Il terzo comma dell'art. 3 della l.r. n. 23.08.93, n.18, è soppresso.

#### ART. 7

1. Il comma 1° dell'art. 27 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54, sono interpretati nel senso che la mobilità del personale, quale operazione funzionale allo svolgimento delle attività formative, è disposta tra gli enti convenzionati di cui al 5° comma dell'art. 5 della l.r. 17 ottobre 1978, n. 54 e tra questi ultimi e gli enti delegati.



ART. 8

1. Alla copertura degli oneri finanziari rivenienti dall'attuazione della presente legge si provvede:

- a) per quanto riguarda le spese conseguenti a quanto previsto all'art. 3, preventivate in lire 6.432.293.405, mediante imputazione, per lire 5.822.721.405 sul capitolo n. 0961010 e per lire 609.572.000 sul capitolo n. 0961012, del bilancio regionale 1994;
- b) per quanto riguarda le spese conseguenti a quanto previsto agli articoli 2 e 5, mediante utilizzo degli stanziamenti previsti ai capitoli del bilancio regionale dell'anno 1994 e seguenti, relativi alla formazione professionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (avv. Antonio Crocco - dott. Giovanni Sabato)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 22.04.1994 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (avv. Antonio Crocco - dott. Giovanni Sabato)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Renato Guaccero)